

Regolamento di risanamento relativo alle contromisure in caso di copertura insufficiente

(In base alla delibera del Consiglio di fondazione del 08/02/2016)

Edizione 01/2016

1. In caso di copertura insufficiente nell'accezione dell'art. 44 OPP 2 il Consiglio di fondazione, d'intesa con il perito in materia di previdenza professionale, definisce un progetto di risanamento comprendente opportune contromisure rispettando il principio dell'adeguatezza. Il perito in materia di previdenza professionale si pronuncia per iscritto in merito alle contromisure definite. Le contromisure concretamente adottate vanno documentate in un allegato al presente regolamento.
2. Allianz Pension Invest – Fondazione collettiva semiautonoma di previdenza professionale (in seguito, "Fondazione") può, nel rispetto dei requisiti minimi LPP e LFLP, azzerare il tasso di remunerazione degli averi di vecchiaia.
3. La Fondazione può limitare in termini di tempo e importo il prelievo anticipato dei fondi della previdenza professionale per la promozione della proprietà abitativa effettuato per rimborsare prestiti ipotecari.
4. In caso di copertura insufficiente il datore di lavoro può effettuare conferimenti su un conto separato ("Riserva contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione") e trasferire sullo stesso conto anche fondi della riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro. I conferimenti non devono superare l'importo della copertura insufficiente e non vengono remunerati. Le riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione rimangono attive fintantoché sussiste copertura insufficiente.
5. Qualora, pur a fronte delle contromisure di cui sopra, la copertura insufficiente non sia risolta entro un termine congruo, la Fondazione può riscuotere contributi di risanamento da assicurati e datore di lavoro. Tali contributi vengono defalcati dal calcolo dell'importo minimo della prestazione di libero passaggio ex art. 17 LFLP.
6. Il contributo di risanamento del datore di lavoro deve essere pari almeno alla somma dei contributi di risanamento degli assicurati. Il datore di lavoro può contribuire alle misure di risanamento in misura maggiore di quanto previsto dalla legge.
7. La Fondazione può riscuotere dai beneficiari di rendita un contributo di risanamento per la sottoassicurazione prelevandolo dalle rendite in corso, più specificamente solo dalla parte di queste rendite che negli ultimi 10 anni prima di detta misura ha beneficiato di un aumento non dettato da disposizioni di legge o regolamentari.
8. Qualora i contributi di risanamento dovessero risultare insufficienti, la Fondazione può ridurre il tasso di interesse minimo LPP fintantoché sussiste copertura insufficiente ma comunque per non più di 5 anni; tale riduzione non può essere superiore al 5%.
9. Se la Fondazione si trova in situazione di copertura insufficiente, il Consiglio di fondazione informa l'autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendita della copertura insufficiente e del progetto di risanamento definito in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale.
10. Per tutta la durata della copertura insufficiente il Consiglio di fondazione, di concerto con il perito in materia di previdenza professionale, verifica con cadenza almeno annuale l'efficacia e l'idoneità delle contromisure stabilite e quindi ne conferma l'adeguatezza, decidendo inoltre se vanno mantenute, integrate o annullate parzialmente o interamente. Il Consiglio di fondazione informa inoltre periodicamente gli assicurati, i datori di lavoro affiliati e la competente autorità di vigilanza sull'andamento del grado di copertura della Fondazione.
11. Il Regolamento di risanamento relativo alle contromisure in caso di copertura insufficiente entra in vigore il giorno 01/01/2016 e può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.